

# **TI\_GERICHTE 14.2012.205 vom 7. Februar 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-02-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2012.205](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2012.205)

FR: TI\_GERICHTE 14.2012.205 du 7 février 2013

IT: TI\_GERICHTE 14.2012.205 del 7 febbraio 2013

## **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi di mantenimento per figli. Decisione in materia di protezione dell'unione coniugale e successiva convenzione omologata in divorzio con accordo completo. Estinzione del debito per rinuncia in forza di una clausola convenzionale chiara, respinta

## **Erwägungen**

### **E. 1**

LOG). Nella procedura di reclamo non sono inoltre ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC). Ciò detto, presentato il 14 dicembre 2012 avverso la decisione 3 dicembre 2012 del Pretore notificata lo stesso giorno e recapitata l'indomani (estratto "Tracciamento degli invii" del 18 dicembre 2012), il reclamo è quindi tempestivo. L'impugnazione è stata notificata all'istante il 2 gennaio 2013: presentata il 10 gennaio 2013, la risposta al reclamo ossequia senz'altro il termine di dieci giorni. Per il resto, l'estratto conto postale e il conteggio dei premi 11 giugno 2012, prodotto in sede di reclamo quale doc. C -oltre alla decisione impugnata e alla copia della relativa busta d'intimazione (doc. A e B al reclamo)- non è nuovo in quanto già agli atti quale doc. 5/ AG .

### **E. 2**

Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) che l'accertamento manifesta-mente errato dei fatti (lett. b). Di modo che, di per sé, nella misura in cui rimprovera al Pretore "un accertamento errato dei fatti" (reclamo, pag. 2 n. 1 e pag.

### **E. 5**

Considerato che provvedimenti -fra cui contributi di mantenimento (art. 173 CC)- pronunciati quali misure a protezione dell'unione coniugale hanno efficacia pendente una causa di divorzio fino a passaggio in giudicato della decisione sul principio del divorzio che scioglie in modo definitivo il matrimonio ( Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 80), rispettivamente fintanto che il giudice del divorzio non li modifica adottando nuove misure in via cautelare (DTF 137 III 614 consid. 3.2.2; 129 III 60 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5A\_455/2012 del 5 dicembre 2012, consid. 2.1), in concreto si ha che la decisione 3 settembre 2007 si riferisce al lasso di tempo tra il 18 maggio 2007 e il 30 giugno 2010 (sotto, consid. 7), mentre la decisione 23 dicembre 2010 regge il periodo successivo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 (sotto, consid. 6).

### **E. 6**

La decisione 23 dicembre 2010 costituisce in linea di massima un titolo di rigetto definitivo per l'incasso forzato dei contributi alimentari a favore dei due figli relativi al periodo dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012 per la somma totale di fr. 49'200.- (fr. 48'000.- [dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2012: fr. 1'000.- x 2 per 24 mesi], oltre gli assegni familiari dal 1° luglio 2010 al 30 settembre 2010 -dopo di allora essendo stati percepiti dall'istante (doc. 2/ AG )- di fr. 1'200.- [fr. 200.- x 2 per 3 mesi]). Sennonché nello stesso conteggio (doc. 2/ AG ) l'istante attesta di avere percepito tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2012 una cifra pari a fr. 49'200.- (colonna "payer par le mari" : fr. 14'200.- [1° luglio-31 dicembre 2010], fr. 23'000.- [1° gennaio-31 dicembre 2011] e fr. 12'000.- [1° gennaio-30 giugno 2012]). Di conseguenza, nessuna delle pretese alimentari riferite al periodo tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2012 è oggetto dell'esecuzione qui in esame. Nella misura in cui ha ritenuto che "non risultano scoperti per i contributi alimentari in favore dei figli decisi con la sentenza di divorzio" (decisione impugnata, pag. 4 in basso), il giudizio del Pretore è quindi corretto e merita conferma. La reclamante tenta invero di giustificare la concessione del rigetto definitivo dell'opposizione limitatamente a fr. 1'000.- (reclamo, pag. 4 n. 6 in basso). Ma invano, giacché non considera l'importo di pari entità versato in più (rispetto a quanto dovuto) dall'escusso tra ottobre e dicembre 2010, circostanza di cui il suo stesso conteggio riassuntivo dà atto (doc. 2/ AG ). La critica si rivela altresì infondata laddove accenna agli assegni familiari percepiti dal convenuto tra il 1° maggio 2011 e il 31 marzo 2012 e che -a suo dire- mai le sarebbero stati riversati. In proposito basti ricordare che, sotto questo profilo, il conteggio da lei proposto non rivendica alcunché (doc. 2/ AG ). D'altra parte, sulla base dei documenti datati luglio 2012 (doc. 26, 27 e 28) risulta che il corrispondente importo di fr. 4'400.- incassato dal convenuto è stato bonificato in data 31 luglio 2012 sul conto postale intestato all'istante (doc. 5/ AG pag. 7). E, del resto, all'udienza tenutasi il 26 novembre 2012, quest'ultima non ha contestato l'avvenuto versamento eccetto dall'escusso (verbale, pag. 2 in alto). Di modo che, sotto questo profilo, l'argomento è finanche nuovo e quindi inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC).

## **E. 7**

Sull'altro fronte, la decisione 3 settembre 2007 legittimerebbe l'incasso forzato dei contributi alimentari diventati esigibili tra il 18 maggio 2007 (sopra, consid. 4) e il 30 giugno 2010, per un totale di fr. 140'876.-. Essi comprendono quelli a favore della figlia \_\_\_\_\_ (fr. 390.- [18 maggio 2007 al 31 maggio 2007: quota parte di fr. 900.- per 13 giorni], fr. 28'800.- [1° giugno 2007 al 30 gennaio 2010: fr. 900.- per 32 mesi] e fr. 5'000.- [1° febbraio al 30 giugno 2010: fr. 1'000.- per 5 mesi]), del figlio \_\_\_\_\_ (fr. 390.- [18 maggio 2007 al 31 maggio 2007: quota parte di fr. 900.- per 13 giorni] e fr. 33'300.- [1° giugno 2007 al 30 giugno 2010: fr. 900.- per 37 mesi]), degli assegni familiari per entrambi (fr. 174.- [18 maggio 2007 al 31 maggio 2007: quota parte di fr. 200.- x 2 per 13 giorni] e fr. 14'800.- [1° giugno 2007 a 30 giugno 2010: fr. 200.- x 2 per 37 mesi]) e dell'istante (fr. 672.- [18 maggio 2007 al 31 maggio 2007: quota parte di fr. 1'550.- per 13 giorni] e fr. 57'350.- [1° giugno 2007 al 30 giugno 2010: fr. 1'550.- per 37 mesi]). A ben vedere quindi, alla luce del conteggio allestito dalla stessa istante (doc. 2/ AG ) che dà atto dell'avvenuto versamento tra il 1° maggio 2007 e il 30 giugno 2010 ad opera del convenuto di fr. 85'017,90 (colonna "payer par le mari" : fr. 19'200.- [1° maggio-31 dicembre 2007], fr. 45'117,90 [1° gennaio -31 dicembre 2008], fr. 13'500.- [1° gennaio-31 dicembre 2009] e fr. 7'200.- [1° gennaio-30 giugno 2010]), questa decisione rappresenta senz'altro un valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione per il relativo scoperto di fr. 55'858.10 e, conseguentemente, anche per il minore importo di fr. 50'000.- di cui al precetto esecutivo

fatto spiccare dall'istante (doc. A).

## **E. 8**

Se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un'autorità amministrativa svizzera, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). Successiva alla decisione 3 settembre 2007, la pretesa estinzione eccepita in forza della decisione 23 dicembre 2010 -titolo esecutivo valido ed efficace (sopra, consid. 4)- è quindi senz'altro proponibile in ordine di tempo (cfr. DTF 138 III 583 consid. 6.2, pag. 586).

### **E. 8.1**

Il Pretore ha ritenuto che in forza della decisione 23 dicembre 2010, valida giuridicamente quanto la decisione 3 settembre 2007, le parti avevano pattuito e dichiarato in modo estremamente chiaro di non vantare più reciproche pretese all'infuori di quelle indicate nella convenzione omologata dal giudice del divorzio. Egli ha quindi considerato fondata la tesi del convenuto il quale pretendeva avere così estinto tutti i suoi obblighi -compresi quelli di mantenimento- verso l'istante antecedenti la decisione di divorzio e la convenzione (decisione impugnata, pag. 4 nel mezzo). La reclamante sostiene -come già davanti al Pretore (osservazioni 21 agosto 2012, pag. 2 ad 2a)- che la clausola cui si è riferito il primo giudice riguarda soltanto la liquidazione del regime matrimoniale vigente tra gli allora coniugi ma non questioni legate al mantenimento: in effetti la convenzione non accenna a pretese per alimenti arretrati -nel qual caso sarebbe stato precisato- fermo restando peraltro che a fronte della situazione finanziaria dell'istante il giudice del divorzio non avrebbe mai omologato un accordo di rinuncia a contributi arretrati per lei e per i figli (reclamo, pag. 4 n. 6). L'istante rimprovera il Pretore per avere analizzato e interpretato la convenzione di divorzio arrogandosi le competenze di un giudice ordinario (reclamo, pag. 4 n. 6).

### **E. 8.2**

La reclamante sembra con ciò voler richiamare qui la prassi del Tribunale federale laddove stabilisce che non compete al giudice chiamato a pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione rivedere o interpretare un titolo di credito (DTF 124 III 501 consid. 3a), che dandosi una decisione giudiziaria poco chiara o incompleta spetta al giudice di merito l'onere di portare necessaria chiarezza e dissipare eventuali dubbi (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3; 135 III 315 consid. 2.3; 124 III 501 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 2 settembre 2011 5A\_487/2011 consid. 3.1; 13 aprile 2007 5P.514/ 206 consid. 3.1), che il giudice del rigetto non è però strettamente tenuto ad attenersi al solo dispositivo, ma può anche appoggiarsi ai motivi della decisione posta in esecuzione (DTF 134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 2 settembre 2011 5A\_487/2011 consid. 3.1; 22 febbraio 2006 5P.324/2005, pubblicata in: SZZP [Schweizerische Zeitschrift für Zivilprozessrecht] 2006 pag. 296) e che l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione può essere respinta solo se a fronte di quei motivi permangono dubbi ed incertezze (DTF 134 III 656 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 22 febbraio 2006 5P.324/2005, pubblicata in: SZZP 2006 pag. 296).

### **E. 8.3**

La censura è nondimeno equivoca giacché la reclamante pare così voler scorgere una parvenza di dubbio nel contenuto della clausola di cui alla convenzione di divorzio

omologata con decisione 23 dicembre 2010 in base alla quale il Pretore ha considerato provata l'eccezione di estinzione sollevata dal convenuto. Ciò non è il caso nella fattispecie. Come già ricordato dal primo giudice, il tenore della controversa clausola è il seguente: “Moyennant la bonne et fidèle exécution de l'ensemble des points découlant de la présente convention, Monsieur CO 1 et Madame RE 1 déclarent n'avoir plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre.” (doc. C pag. 7 dispositivo n. II/10). E, sotto questo profilo, la frase risulta esplicita ed inequivocabile. Nemmeno il fatto che, contestualmente all'omologazione di questa clausola, il giudice del divorzio abbia precisato di prendere “acte des dispositions de la convention relatives à la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet de remettre en question la solution voulue par les époux, qui relève de leur libre disposition et n'apparaît pas manifestement inéquitable” (doc. C pag. 5 n. 3.4), cambia la sostanza. Basti in effetti ricordare che secondo l'art. 205 cpv. 3 CC è appunto nell'ambito dello scioglimento del regime matrimoniale che i coniugi regolano anche e fra l'altro i reciproci debiti, di qualsiasi natura essi siano ( Hausheer/Aebi-Müller, in: Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 3 a ed., Basilea 2006, n. 22 ad art. 205), e l'eventuale rinuncia a far valere reciproche pretese esulanti dalla convenzione di divorzio comprende anche i crediti sorti nella procedura di protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale del 6 aprile 2011 5A\_608/2010 consid. 3.2.1 e 3.2.2), purché, come nel caso in esame, la convenzione sia definitiva e la rinuncia inequivocabile (a contrario: sentenza del Tribunale federale del 10 maggio 2012 5A\_869/2011 consid. 4.1 e 4.3, in cui però la convenzione di divorzio, appellata, prevedeva un pagamento compensatorio). Di modo che, nella misura in cui ha considerato provata l'estinzione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF delle pretese alimentari arretrate a favore dell'istante, e in questi termini ha quindi respinto l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione, il giudizio del Pretore merita conferma.

#### **E. 8.4**

Certo è che, in quanto riferita alle sole pretese in essere fra istante e convenuto (sopra, consid. 8.3), la citata clausola n. 10 non avrebbe efficacia in relazione ai figli, e quindi neppure a fronte di eventuali loro pretese alimentari arretrate esigibili vigente il regime di misure a protezione dell'unione coniugale. Come detto però (sopra, consid. 7), la decisione 3 settembre 2007 costituisce in linea di massima un valido titolo di rigetto per la somma complessiva di fr. 140'876.–. Di questi fr. 82'854.– sono i contributi alimentari (inclusi gli assegni familiari) per i due figli (fr. 390.–, fr. 28'800.–, fr. 5'000.–, fr. 390.–, fr. 33'300.–, fr. 174.– e fr. 14'800.–), mentre fr. 58'022.– quelli per l'istante (fr. 672.– e fr. 57'350.–). In base al suo stesso conteggio, l'istante dichiara di avere già percepito tra il 1° maggio 2007 e il 30 giugno 2010 fr. 85'017.90 (sopra, consid. 7). Pertanto, se ne deduce che i contributi alimentari arretrati per i figli maturati tra il 18 maggio 2007 e il 30 giugno 2010 sono tutti stati pagati, mentre lo scoperto che ne deriva -la differenza di fr. 55'858.10 (fr. 140'876.– ./ fr. 85'017.90)- include soltanto pretese a favore della precedente che tuttavia -per i suesposti motivi (sopra, consid. 8.3)- il convenuto ha provato essere state estinte ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF. La decisione 3 settembre 2007 non può così costituire un valido titolo per il rigetto definitivo dell'opposizione nell'ambito dell'esecuzione promossa dall'istante fino a concorrenza di un importo addirittura inferiore (fr. 50'000.–). Infondato, il reclamo va così respinto.

#### **E. 9**

A fronte di ciò, non occorre disquisire oltre in merito alla supposta riconciliazione tra le parti occorsa tra marzo 2008 (rispettivamente gennaio 2009) e marzo 2010 (sopra, consid. C). Basti aggiungere soltanto che, pur trattandosi di un argomento di per sé proponibile anche in sede di rigetto definitivo dell'opposizione, il fatto che un coniuge sia ritornato a vivere con l'altro non è direttamente rilevante (CEF, 15 settembre 2009 [inc. 14.2009. 61] consid. 6 con riferimenti). Sull'istanza di gratuito patrocinio

#### **E. 10**

Davanti a questa Camera, la reclamante postula l'ammissione al gratuito patrocinio. Ora, giusta l'art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative. L'istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC e deve rendere verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1, pag. 232; sentenza del Tribunale federale 5A\_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 3.3; Trezzini, op. cit., pag. 465 seg. ad art. 117; Rüegg, in: Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 7 ad art. 117). Il giudice statuisce sulla domanda di gratuito patrocinio in procedura sommaria (art. 119 cpv. 3 CPC) e la sua decisione di regola non ha effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC) pur includendo gli atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della relativa istanza (DTF 122 I 322 cons. 3b; Trezzini, op. cit., pag. 485 ad art. 119). L'istanza di gratuito patrocinio può essere riproposta in sede di ricorso, indipendentemente dalle decisioni di prima istanza (art. 119 cpv. 5 CPC; Trezzini, op. cit., pag. 486 ad art. 119). La valutazione delle probabilità di successo si esegue con riferimento al rimedio di diritto ed è pertanto decisivo sapere se il reclamo sarà verosimilmente accolto (Rüegg, op. cit., n. 21 ad art. 117).

#### **E. 11**

giugno 2012 dei premi cassa malati per lei e i figli con il relativo sussidio cantonale riconosciuto (doc. C al reclamo), documento questo che peraltro già faceva parte quale doc. 5/ AG del fascicolo processuale di prima sede (sopra, consid. 1). Ma, ciò non basta per suffragare un attuale stato d'indigenza dell'interessata. Trattandosi di un presupposto che deve essere valutato in base alla situazione economica globale della richiedente al momento della presentazione della domanda (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 2 consid. 2a; 120 Ia 179; Emmel, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 4 ad art. 117), diventa altresì inutile il generico rinvio a "documenti giustificativi relativi alle sue entrate e spese mensili già agli atti" (reclamo, pag. 5). D'altra parte, a fronte della recente giurisprudenza del Tribunale federale che ha ricordato che spetta a chi mira a vedersi riconoscere il beneficio del gratuito patrocinio farsi -per quanto ragionevolmente possibile- parte attiva e quindi allegare e dimostrare la propria indigenza, giudicando inammissibile che il richiedente "esponga e documenti la propria situazione "a spizzico", poco per volta" (sentenza del Tribunale federale 5D\_114/2012 del 4 ottobre 2012 consid. 2.3.2; 5A\_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 4.3.1), anche la disponibilità manifestata dalla reclamante a "se del caso" aggiornare i documenti nel corso della presente procedura (reclamo, pag. 5) non merita tutela. Con ciò in effetti l'interessata nemmeno sembra considerare che la procedura di rigetto dell'opposizione è altresì retta dal rito sommario (sopra, consid. 1). E, se è vero che l'istante sostiene di non lavorare attualmente e di vivere "presso i genitori per poter procedere ad una formazione professionale per

permetterle di far fronte al suo futuro e a quello dei suoi figli” e che “le uniche entrate sono quindi i contributi alimentari pagati dal convenuto in favore dei figli” (reclamo, pag. 5), è altrettanto vero che essa nemmeno si preoccupa di spendere una parola in merito alla formazione intrapresa, né prova a fornire spiegazioni riguardo alla necessità effettiva di interrompere l'attività lavorativa che almeno fino ad aprile 2011 pare avere regolarmente svolto (salario dicembre 2010, gennaio ad aprile 2011: doc. C al reclamo o 5/ AG , pag. 1, 2 e 3). Oltretutto, essendo questi argomenti che già davanti al Pretore l'interessata evocava a conforto della richiesta di gratuito patrocinio in quella sede (osservazioni 21 agosto 2012, pag. 4), la quale è stata respinta anche perché non era stata comprovata la situazione reddituale e patrimoniale (sopra, consid. F), neppure si giustificerebbe un ulteriore invito da parte di questa Camera ( Rüeegg, op. cit., n. 3 ad art. 119) a completare la domanda. Aggiungasi peraltro che il mantenimento dei figli risulta per il resto coperto dai contributi regolarmente versati a loro favore (doc. C al reclamo o 5/ AG ). Il presupposto dell'indigenza dell'istante non può così considerarsi adempiuto.

#### **E. 12**

In assenza di uno dei presupposti cumulativi che legittimano la concessione del gratuito patrocinio, la relativa richiesta deve essere respinta, senza che sia necessario statuire in merito alle probabilità di successo del presente reclamo. Sugli oneri processuali

#### **E. 13**

Il reclamo va così respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata. Davanti a questa Camera, le spese processuali per l'evasione del reclamo (art. 95 cpv. 2 CPC; 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), insieme all'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 3 CPC) sulla base del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non vengono per contro prelevate spese processuali in relazione all'esame della richiesta di conferimento del gratuito patrocinio davanti a questa Camera (art. 119 cpv. 6 CPC). Ai fini dell'indicazione dei rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) il valore litigioso determinante è di fr. 50'000.–. Motivi per i quali, richiamati gli art. 80 LEF, 95 cpv. 2 e 3, 106 cpv. 1, 117 segg., 251 lett. a, 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, il Regolamento sulle ripetibili e la LTF, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. L'istanza di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante è respinta. 3. La tassa di giustizia per il reclamo, di fr. 350.–, è posta a carico della reclamante, con l'obbligo di rifondere a CO 1, \_\_\_\_\_, fr. 500.– a titolo di ripetibili. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura \_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 50'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).